

Tra

la Delegazione di parte pubblica costituita ex art. 8, comma 4, del CCNL del personale del comparto del 21.05.2018 e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009, come da decreto del Direttore Generale n. 61 dd. 19.06.2018

e

la Delegazione sindacale del comparto costituita ex art. 8, comma 3, del CCNL sopra indicato e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009

viene stipulato il seguente

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ex art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001 novellato
e relative vigenti disposizioni contrattuali nazionali


avente ad oggetto

**PRESA D'ATTO COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDI CONTRATTUALI DEL COMPARTO
ANNO 2018**

	ARPA FVG SEDE CENTRALE PALMANOVA
Protocollo n° 0040339 - A del 15/11/2018	
Ufficio	GRU

Certificato dal Collegio dei Revisori in data _____

12 novembre 2018



FRV UGTE

h e B

ATTESO che a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL dd. 21.05.2018, i fondi risultano disciplinati dal Titolo VIII Trattamento economico, Capo II, ed in particolare dai seguenti articoli:

- Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi
- Art. 81 Fondo premialità e fasce

PREMESSO che:

- il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il d.lgs. 1 agosto 2011 n. 141 e il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135, la legge 07.08.2015, n. 124 e il d.lgs. 25.05.2017, n. 74 e n. 75 contengono disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, oltre ad innovare la materia della contrattazione integrativa;
- con decreto legge n. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono state adottate misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica che comportano ricadute nelle modalità di costituzione e gestione dei fondi contrattuali;
- le predette disposizioni legislative sono state oggetto di interpretazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. 15361 del 31 dicembre 2010, nonché del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, in riferimento al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, è stata introdotta la proroga dei vincoli e delle regole introdotte dalla normativa sopra richiamata in materia di fondi contrattuali, automatismi stipendiali e progressioni economiche fino al 31 dicembre 2014, termine non ulteriormente prorogato dalla cd. legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014;
- con legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 456, è stato aggiunto in fine all'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»;
- con deliberazione del Direttore generale n. 66 dell'8.06.2015, è stato adottato il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1331 del 03.07.2015;
- con decreto del Direttore Generale n. 150 dd. 31.12.2015 è stato approvato il Piano strategico 2016-2018 dell'Agenzia;
- con delibera della Giunta regionale n. 2525 del 14 dicembre 2017 sono state approvate le Linee di indirizzo per la programmazione 2018-2020 di ARPA;
- con Decreto del Direttore generale n. 187 del 29.12.2017, di approvazione del programma annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 e del bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, sono stati determinati a preventivo per l'anno 2018, anche in attuazione delle indicazioni regionali contenute nei citati documenti di programmazione, i fondi contrattuali agenziali, conformemente a quanto disposto dalla richiamata legge 122/2010 e circolari interpretative del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con Delibera n° 804 del 21 marzo 2018 la Giunta regionale ha approvato il programma di attività annuale 2018 e triennale 2018-2020 e i bilanci di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020 sopra indicati;
- con decreto del Direttore generale n. 14 dd. 31.01.2018 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2018 contenente anche l'esposizione degli obiettivi agenziali da realizzarsi nel corso dell'anno 2018 ed in parte correlati alle premialità del sistema incentivante in essere e con successivo decreto n. 101 dd. 25.09.2018 è stato approvato lo stato di attuazione della progettualità di cui al Piano medesimo
- la Giunta Regionale, con l'Intesa siglata in data 20.03.2018 tra l'Assessore all'Ambiente ed Energia e le OOSS e la RSU, approvata con DGR n. 801 dd. 21.03.2018, ha assegnato ad ARPA le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) per l'anno 2018;



- ARPA ha sottoscritto con la RSU e le OOSS del comparto l'Accordo Integrativo Aziendale dd. 31.10.2018 relativo all'utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) per l'anno 2018;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato direttive operative, da ultimo con circolare n. 20/2015, registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2015, e n. 12/2016;
- che il citato d.lgs. 25.05.2017, n. 75, in attuazione della delega di cui alla legge 07.08.2015, n. 124, all'art. 23, c. 2, ha stabilito che: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato(..);
- che la Corte dei Conti, Sezione di Controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 40/2018/PAR ha chiarito che le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) devono ritenersi escluse dall'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, fermo restando l'obbligo di rispettare i vincoli di rendicontazione delle risorse assegnate e di verificare la ricaduta in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni dell'Agenzia;
- che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG dd. 9.10.2018 che ha stabilito il principio di diritto, in quanto tale applicabile anche al CCNL comparto sanità, in forza del quale:
"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Le parti danno atto che i fondi, come rappresentati nel presente Accordo integrativo aziendale sono costituiti per l'anno 2018 secondo i criteri dei nuovi fondi contrattuali previsti dal citato CCNL dd. 21.05.2018, Titolo VIII Trattamento economico, Capo II (artt. 80 e ss).

Gli importi indicati di costituzione ed utilizzo dei fondi preventivo anno 2018 sono da intendersi al netto degli oneri.


Fondo condizioni di lavoro e incarichi Art. 80 CCNL 2016-2018 Comparto sanità
--

2018

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	218.170,00
Risorse indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento	177.909,01
Risorse dell'ex "fondo qualificazione" al netto delle risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive e delle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento di cui sopra indicate	336.113,68
Totale risorse fisse	732.192,69

Incrementi stabili




Importo di € 91,00 per le unità in servizio al 31.12.2015. A decorrere dal 31.12.2018 0,00

Risorse determinate in applicazione dell'art. 39 comma 4 lett. b) e d) e comma 8 CCNL 07.04.1999 0,00

Importo derivante dalle RIA del personale cessato a partire dal 2018.
Aumento stabile del fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio 0,00

Totale incrementi stabili 0,00

Incrementi variabili

Quota annuale di risorse ai sensi dell'art. 81 comma 6 lett. b) 0,00

TOTALE FONDO AL 01.01.2018 732.192,69

TOTALE FONDO -D. LGS. 75/2017 ART. 23 COMMA 2 "TETTO FONDO 2016" 732.192,69

UTILIZZO FONDO ALLA DATA DEL 30.10.2018 452.715,62

- utilizzo 2a_straordinario e disagio 130.399,15
- utilizzo 2b1_incarichi di funzione e coordinamento 134.683,88
- utilizzo 2b2_ex indennità qualif. prof. 187.959,25

RESIDUO FONDO ART. 80 279.477,07

**Fondo premialità e fasce
Art. 81 CCNL 2016-2018 Comparto sanità**

2018

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità


Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione" 780.054,09

Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva" 1.111.909,53

A Totale risorse fisse 1.891.963,62

Incrementi stabili

Importo aumento delta fasce art. 76 CCNL 21.05.2018_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017 23.529,08



Risorse determinate in applicazione dell'art. 39 comma 4 lett. b) e d) e comma 8 CCNL 07.04.1999	0,00
B Totale incrementi stabili	23.529,08
Incrementi variabili	
Risorse art. 38 comma 4 lett. b) CCNL 07.04.1999_destinazione utili entro 1% monte salari 2001_Strategica	55.472,19
Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali	100.000,00
Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali _ residuo anno 2017	3.620,00
Risorse art. 43 Legge 449/1997	0,00
Quota risparmio applicazione art. 16 cc 4, 5 e 6 DL 06.07.2011 n. 98	0,00
Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo (tra cui art. 113 D. Lgs. 50/2016)_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017	0,00
Importo ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente	1.821,37
C Totale incrementi variabili	160.913,56
TOTALE FONDO AL 01.01.2018 (A+B+C)	2.076.406,26
Incrementi non soggetti al tetto del fondo	
Importo aumento delta fasce art. 76 CCNL 21.05.2018	23.529,08
Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali	100.000,00
Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali _ residuo anno 2017	3.620,00
Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo (tra cui art. 113 D. Lgs. 50/2016)	0,00
D Totale incrementi non soggetti al tetto del fondo	127.149,08
TOTALE FONDO (A+B+C-D)	1.949.257,18
TOTALE FONDO – D. LGS. 75/2017 ART. 23 COMMA 2 “TETTO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FSI - RPPZ

FONDO 2016"

1.949.257,18

UTILIZZO FONDO ALLA DATA DEL 30.10.2018

954.595,75

- utilizzo fasce retributive	593.372,98
- utilizzo produttività	361.222,77
- utilizzo Incentivi a progetto a destinazione vincolata	0,00
- utilizzo Obiettivi Strategica a destinazione vincolata	0,00
- utilizzo risorse RAR a destinazione vincolata	0,00
- utilizzo incentivi avvocato a destinazione vincolata	0,00
- utilizzo incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 a destinazione vincolata	0,00

Detrazioni assenze ex art. 71 D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008

0,00

RESIDUO FONDO ART. 81

993.753,46

Le parti richiamano:


- l'Intesa siglata in data 20.03.2018 tra l'Assessore all'Ambiente ed Energia e le OOSS e la RSU sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per ARPA FVG, regolante l'attribuzione dell'importo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, al netto di qualsiasi onere, da destinare all'area del personale del comparto di ARPA ai fini del riconoscimento al personale interessato, degli incentivi per il disagio da attività specifiche o da lavoro notturno e festivo, per progetti relativi al miglioramento delle attività analitiche e campionamenti e della valutazione, per implementazione delle attività di controllo e di formulazione dei pareri, per linee di lavoro innovative, per carichi di lavoro e per processi di riorganizzazione nonché per ulteriori ed eventuali progetti, da individuare in sede di contrattazione collettiva integrativa.
- la delibera della Giunta Regionale n. 801 dd. 21.03.2018 che ha approvato l'intesa sottoscritta in data 20.03.2018 e disposto l'assegnazione ad ARPA per l'anno 2018 di risorse aggiuntive regionali del personale del comparto per complessivi € 100.000,00 al netto di qualsiasi onere;
- l'Accordo integrativo aziendale sull'utilizzo delle RAR per l'anno 2018 sottoscritto in data 31.10.2018.

Al riguardo, le parti concordano che la somma di € 100.000,00 assegnata per l'anno 2018 a titolo di RAR, unitamente alla somma residua dell'importo assegnato per l'anno 2017 pari ad € 3.620,00, come previsto dall'Intesa dd. 20.10.2017 tra l'Assessore all'Ambiente ed Energia e le OOSS e la RSU, è impiegata per progettualità coerenti con le disposizioni di cui all'art. 81 del nuovo CCNL 2016-2018.

Le parti concordano che i titolari di incarichi di funzione, di norma non partecipano ai progetti valorizzati con la produttività strategica e con le Risorse Aggiuntive Regionali.

Le parti concordano:

- di avviare la procedura per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2018, nel limite del 50% della platea dei partecipanti, applicando i medesimi criteri di cui all'Accordo integrativo dd. 14.08.2015 e al Verbale della riunione tecnica con delegati RSU prot. 42644 dd. 17.12.2015, debitamente riferiti all'anno 2018, con le seguenti modifiche e precisazioni:
 - quale requisito di ammissione si considera il possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi senza soluzione di continuità presso le pubbliche amministrazioni alla data di decorrenza della progressione prevista. Il criterio di permanenza minima nella fascia dal 1.1.2018 è di tre anni;



- la valutazione deve essere effettuata entro il 30.11.2018 sulla base di valutazione effettuata con l'attuale scheda di valutazione individuale dei comportamenti organizzativi e della performance quali-quantitativa individuale conseguiti nell'anno 2018 e tenuto conto di quelli conseguiti nel 2017;
- la valutazione è effettuata da parte del dirigente di diretta assegnazione al 1.1.2018 coadiuvato da due dirigenti scelti dall'Agenzia ed eventualmente di concerto del dirigente della diversa struttura presso cui il lavoratore presta parzialmente o per intero la propria opera qualora non già ricompreso tra i dirigenti di cui sopra scelti dall'agenzia.
- i periodi di aspettativa sono considerati utili solo nel caso in cui la legge o i CCNL prevedano siano calcolati ai fini dell'anzianità di servizio e purché sussista il requisito della valutazione per attività effettivamente svolte nell'anno 2018;
- che la valutazione dei criteri e delle risorse economiche disponibili per l'effettuazione delle progressioni economiche anche per i successivi anni 2019, 2020 e seguenti verrà effettuata, per ciascun anno, tenuto conto della capienza del relativo fondo a consuntivo e delle disposizioni di cui al CCNL comparto sanità 2016-2018.

Le parti concordano altresì:

- di stabilire, stanti le esigenze organizzative di ARPA, che l'importo destinato agli incarichi di Incarichi di funzione ai sensi del nuovo CCNL 21.05.2018 è fissato dal 2019 in € 250.000 (comprensivo di quanto previsto dall'art. 80, c. 3 lett. a) e lett. c));
- di stabilire che i lavoratori somministrati, nelle ipotesi previste dall'art. 59, c. 6 del CCNL comparto sanità 2016-2018, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori secondo i criteri previsti per il personale dipendente di ARPA, fermo restando che i costi non gravano sui fondi.

Le parti danno atto che, a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 86, devono ritenersi superati, dal 01.01.2019, i seguenti precedenti accordi:

- accordo relativo all'indennità di rumore di cui al verbale d'intesa dd. 30 giugno 2006;
- accordo relativo all'istituzione del servizio di pronta disponibilità per l'acquisizione e la validazione dei dati del monitoraggio della qualità dell'aria di cui al verbale d'intesa dd. 1.4.2005;
- accordo relativo al Programma "Buongiorno regione".

Le parti concordano che le attività di cui agli accordi sopra richiamati:

- per l'anno 2018 saranno valorizzate con i criteri applicati nell'anno 2017;
- dall'anno 2019, saranno oggetto di progettualità da valorizzare attraverso le RAR o la produttività strategica o eventuali altri istituti.

Le parti concordano di elevare, ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. m) del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 l'indennità di lavoro notturno, con onere a carico dell'art. 80, e di stabilirne l'importo complessivo in € 30,00 ad uscita per almeno 3 ore dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Le parti, tenuto conto dei principi che sottendono le attuali modalità di erogazione della premialità, danno atto che con decorrenza dal 01.01.2019 sono le seguenti:

- Acconto incentivo base (50%) mese di agosto
- Saldo incentivo base mese di luglio anno successivo
- Incentivo integrativo mese di settembre anno successivo
- RAR e Strategica mese di ottobre anno successivo

Le parti si riservano di rimodulare le modalità di erogazione delle RAR e della produttività strategica nel 2019.

Le parti concordano che, nel caso di conferimento a personale del comparto dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sarà preventivamente valutata congiuntamente la relativa valorizzazione.

Le parti prendono atto che l'art. 82 introduce la "Differenziazione del premio individuale" e concordano, in considerazione del fatto che si tratta di un nuovo istituto, di definirne l'applicazione nel 2019.

Le parti concordano che le disposizioni di cui al CCIA del 2009 non espressamente modificate e compatibili con il nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 e con le disposizioni nazionali nel contempo intervenute, devono ritenersi confermate nelle more della sottoscrizione del nuovo CCIA.

Letto come sopra e sottoscritto.

Palmanova, 31.10.2018


DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente

Direttore generale, dott. Luca Marchesi

Direttore amministrativo, dott.ssa Anna Toro

Direttore Tecnico-Scientifico, ing. Franco Sturzi



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is 'Luca Marchesi', the middle one is 'Anna Toro', and the bottom one is 'Franco Sturzi'.

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


RSU

FSI - USAE

CISL FP

UIL FPL

CGIL FP



Five handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. From top to bottom, they represent the RSU, FSI-USAE, CISL FP, UIL FPL, and CGIL FP.

**RETTIFICA ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE RELATIVO ALLA
COSTITUZIONE E UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI DELL'ANNO 2018
SOTTOSCRITTO IN DATA 31.10.2018**

La Delegazione di parte pubblica costituita ex art. 8, comma 4, del CCNL del personale del comparto del 21.05.2018 e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009, come da decreto del Direttore Generale n. 61 dd. 19.06.2018

e

la Delegazione sindacale del comparto costituita ex art. 8, comma 3, del CCNL sopra indicato e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009

prendono atto del mero errore materiale di cui all'Accordo integrativo aziendale relativo alla costituzione ed utilizzo dei Fondi contrattuali per l'anno 2018 sottoscritto in data 31.10.2018 e concordano la relativa rettifica come di seguito specificata:

- per il punto 2a straordinario e disagio afferente al fondo di cui all'art. 80 la somma ammonta ad € 134.646,35 anziché € 130.339,15; per il punto 2b1 indennità di funzione e coordinamento la somma ammonta ad € 134.883,88 anziché 134.683,88; per il punto 2b2 ex indennità qualificazione professionale la somma ammonta ad € 187.352,98 anziché € 187.959,25, di talché la somma complessivamente utilizzata del fondo è pari ad € 456.883,21 e la somma residua è pari ad € 275.309,48;
- per le fasce retributive afferenti al fondo di cui all'art. 81 la somma ammonta ad € 582.215,25 anziché € 593.372,98, di talché la somma complessivamente utilizzata del fondo è pari ad € 943.438,02 e la somma residua è pari ad € 1.005.819,16.

Palmanova, 12.11.2018


DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente

Direttore generale, dott. Luca Marchesi

Direttore amministrativo, dott.ssa Anna Toro

Direttore Tecnico-Scientifico, ing. Franco Sturzi



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


RSU


FSI - OSAE

CISL FP

UIL FPL

CGIL FP






THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSION ON THE ORGANIZATION OF THE
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
FOR THE YEAR 1964-1965

CHICAGO, ILLINOIS
1965

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS


1965



**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SULL'UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PREVENTIVO 2018**

PREMESSO CHE:

- il Direttore Generale, con proprio provvedimento n.187 del 29.12.2017, ha determinato i fondi contrattuali per l'anno 2018;
- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 che disciplina i fondi contrattuali nel Titolo VIII Trattamento economico, Capo II, ed in particolare nei seguenti articoli:
 - o Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi;
 - o Art. 81 Fondo premialità e fasce;
- nei fondi sopra indicati confluiscono i precedenti fondi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del CCNL 31.07.2009;
- in data 31.10.2018 per il personale del comparto è stato raggiunto l'accordo per l'utilizzo dei Fondi contrattuali per l'anno 2018, costituiti ai sensi degli artt. 80 e ss del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018;
- nella determinazione dei Fondi come sopra descritti, l'Agenzia ha rispettato il dettato dell'art. 9 del D. Lgs. 31.05.2010 n. 78 per quanto riguarda i vincoli 2010-2014, della L. 147 del 27.12.2013 art. 1 c. 456, per quanto riguarda la stabilizzazione delle decurtazioni e del D. Lgs. 75/2017, in particolare l'art. 23 c. 2, ai sensi del quale: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- l'Agenzia ha altresì tenuto conto:
 - della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della regione Friuli Venezia Giulia, n. 40/2018/PAR, con la quale è stato chiarito che le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) devono ritenersi escluse dall'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, fermo restando l'obbligo di rispettare i vincoli di rendicontazione delle risorse assegnate e di verificare la ricaduta in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni dell'Agenzia;
 - della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG dd. 9.10.2018 che ha stabilito il principio di diritto, in



quanto tale applicabile anche al CCNL comparto sanità, in forza del quale “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

- il Direttore Amministrativo informa il Collegio che, per mero errore materiale, l’importo relativo alle somme utilizzate alla data di sottoscrizione dell’Accordo integrativo aziendale relativo ai fondi contrattuali per l’anno 2018:
 - per il punto 2a straordinario e disagio afferente al fondo di cui all’art. 80 ammonta ad € 134.646,35 anziché € 130.339,15, come erroneamente riportato nell’accordo sottoscritto; per il punto 2b1 indennità di funzione e coordinamento € 134.883,88 anziché 134.683,88, come erroneamente riportato nell’accordo sottoscritto; per il punto 2b2 ex indennità qualificazione professionale € 187.352,98 anziché € 187.959,25, come erroneamente riportato nell’accordo sottoscritto; pertanto la somma complessivamente utilizzata del fondo è pari ad € 456.883,21 e la somma residua è pari ad € 275.309,48 e non ad € 279.477,07, come erroneamente riportato nell’accordo sottoscritto;
 - per le fasce retributive afferenti al fondo di cui all’art. 81 ammonta ad € 582.215,25 anziché € 593.372,98, come erroneamente riportato nell’accordo sottoscritto, di talché la somma complessivamente utilizzata del fondo è pari ad € 943.438,02 e la somma residua è pari ad € 1.005.819,16, anziché ad € 993.753,46 come erroneamente riportato nell’accordo sottoscritto;
- il Direttore Amministrativo, con riferimento alle modalità di erogazione della premialità, precisa che l’erogazione dell’acconto del 50% nel mese di agosto è subordinata alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano della Performance che viene eseguita al 30.06 di ogni anno e sottoposta alla valutazione dell’OIV;
- la somma complessivamente determinata è coerente con le previsioni indicate nel bilancio di previsione.

PRESO ALTRESI’ ATTO CHE:

- l’adozione dello stesso è subordinato al parere favorevole dello scrivente Collegio, con obbligo delle parti di riconvocarsi per addivenire ad un accordo nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dall’Organo di Controllo;



- il Collegio ha già invitato la Direzione dell'Agenzia ad attivarsi al fine di far sottoscrivere alle OO.SS. coinvolte apposito atto integrativo di presa atto e condivisione dei valori corretti, a fronte del mero errore materiale nell'indicazione dell'importo di utilizzo dei Fondi di cui agli artt. 80 ed 81 CCNL 2016-2018 del comparto sanità, come descritti nell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 31.10.2018, relativamente ai Fondi per l'anno 2018.

Tutto ciò premesso, richiamate le considerazioni tutte svolte nel corso dell'accesso di data odierna, come riportate nel relativo verbale, ed effettuate le necessarie verifiche, il Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'utilizzo dei Fondi contrattuali per l'area del comparto per l'anno 2018, di cui in premessa, nella misura in cui dai contratti integrativi non derivino costi incompatibili con i vincoli di bilancio dell'Agenzia.

Palmanova, li 12 novembre 2018

prof. Maurizio Fanni


dott. Andrea Bressan

dott. avv. Francesco Ribetti

Presidente


Componente

Componente



... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..



... ..
... ..
... ..
... ..
... ..